

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati:

- Dr.ssa Vittoria NOSENGO - Presidente
- Dr.ssa Maurizia GIUSTA - Giudice
- Dr.ssa Manuela MASSINO - Giudice rel.

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. 1/2017 R.G.C.P. promosso con ricorso presentato da , C.F. (...), con sede in T., corso , in persona del legale rappresentante pro tempore,

esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di grave crisi aziendale, nonché la richiesta di concessione del termine di giorni 60 indicato nel predetto articolo;

dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 9 l.f.;


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso gli ultimi tre bilanci approvati e pubblicati, l'elenco nominativo dei creditori e che ha dimostrato la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

preso atto della pendenza di procedure prefallimentari (n. 754/2016 Reg. Ric. e n. 756/2016 Reg. Ric.) nei confronti della ricorrente;

ritenuta la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f.;

P.Q.M.



visto l'art. 161 comma 6 l.f.;

concede alla ricorrente termine di giorni 60 (sessanta) con decorrenza dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.,

delega alla procedura il giudice dott.ssa Manuela Massino demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incombenza istruttorio;

nomina un commissario giudiziale nella persona del dr. Maurizio GILI con studio in Torino, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

A) entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di Euro 20.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario giudiziale;

B) decorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni 30 (trenta) giorni successivi depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati:

C) La ricorrente è avvertita che:

a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;

c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la domanda;

d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi alla proponente, alle parti istanti nelle procedure prefallimentari n. 754/2016 e 456/2016 e al P.M. in sede.

Così deciso in Torino, il 24 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2017.

Fallimenti e Società